



DISCIPLINARE – PROGRAMMA PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI STENICO

Approvato con Deliberazione della Giunta
comunale n. 97 dd. 09.08.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Giordani Federica

INDICE

Art. 1 Ambito di applicazione e definizioni

Art. 2 Utilizzo degli impianti di videosorveglianza con trattamento dei dati personali

Art. 3 Trattamento dei dati personali

Art. 4 Soggetti

Art. 5 Informativa

Art. 6 Rilevazione di particolari immagini

Art. 7 Aggiornamento del “Disciplinare – programma per l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza”

Art. 1 - Ambito di applicazione e definizioni

1. Il “Disciplinare - programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza” individua gli impianti di videosorveglianza del Comune o da esso gestiti, installati sul territorio comunale, le caratteristiche e le modalità di utilizzazione degli stessi nonché gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali.

2. Per le definizioni si fa riferimento a quanto disposto dal Regolamento europeo 2016/679, dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e dal Provvedimento Generale sulla videosorveglianza del Garante per la Protezione dei dati personali del 8 aprile 2010 ed inoltre, si indica che:

- a) per *impianto di videosorveglianza* si intende un qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini e suoni, utilizzato per le finalità di cui all'art. 6 del Regolamento degli impianti di videosorveglianza;
- b) per *designato per la gestione del sistema di videosorveglianza* si intende la persona fisica cui sono attribuiti specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali mediante il sistema di videosorveglianza.

Art. 2 - Utilizzo di impianti di videosorveglianza con trattamento dei dati personali

1. Gli impianti di videosorveglianza utilizzati per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 6 del Regolamento:

- a) riprendono e registrano immagini che permettono di identificare in modo diretto o indiretto le persone riprese;
- b) consentono unicamente riprese video;
- c) sono installati nei luoghi indicati nell'allegato A), che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- d) sono dotati delle caratteristiche tecniche indicate nell'allegato A);
- e) sono installati e gestiti dal designato per la gestione del sistema di videosorveglianza.

Art. 3 - Trattamento di dati personali

1. I dati personali raccolti sono trattati in modo pertinente e non eccedente rispetto alle finalità di utilizzo degli impianti, fatto salvo il loro trattamento per fini di polizia giudiziaria e di indagine penale.

2. I dati personali raccolti sono registrati in automatico e conservati su idonei supporti per il tempo strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità per cui sono raccolti e, in ogni caso, al massimo, per il periodo di tempo indicato nell'allegato A), fatta salva la loro conservazione per finalità di polizia giudiziaria e di indagine penale.

3. I dati personali raccolti sono trattati garantendone l'accesso selezionato alle sole persone autorizzate.

4. I dati sono protetti da adeguate misure di sicurezza tecniche e organizzative, in grado di ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, come previsto dall'art. 32 del Regolamento europeo 2016/679.

Art. 4 - Soggetti

1. Il Titolare, con proprio atto in cui sono specificati istruzioni, compiti e responsabilità, nomina il designato per la gestione del sistema di videosorveglianza cui spetta di sovrintendere all'installazione, al puntamento e in generale alla gestione degli impianti di videosorveglianza per l'ambito di attribuzioni, funzioni e competenze assegnate, nonché alla gestione delle postazioni remote, fisse e mobili, di controllo delle immagini e dei filmati acquisiti dal sistema di videosorveglianza nonché all'estrapolazione dei dati trattati.

3. Il designato per la gestione del sistema di videosorveglianza nomina gli incaricati che sono autorizzati ad utilizzare gli impianti di videosorveglianza, a prendere visione delle immagini riprese e registrate e a trattare i dati personali rilevati, impartendo le disposizioni organizzative ritenute opportune.

Art. 5 - Informativa

1. Nelle aree o zone in cui sono installate le telecamere, che riprendono e registrano immagini che permettono di identificare in modo diretto o indiretto le persone, è affissa un'informativa, che avverte della presenza di impianti di videosorveglianza e fornisce ulteriori sintetiche informazioni, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 2016/679.

Art. 6 - Rilevazione di particolari immagini

1. L'incaricato che prende visione di immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di elementi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica deve informare tempestivamente il designato per la gestione del sistema di videosorveglianza.

2. La visione di immagini riprese ed archiviate o il ritiro di copie da parte degli ufficiali o agenti di Polizia Giudiziaria può avvenire solo previa richiesta scritta inoltrata al designato per la gestione del sistema di videosorveglianza, indicante i nominativi e le qualifiche delle persone incaricate di visionare e prelevare le immagini, attestante che tale ricerca è giustificata dalla necessità di acquisire notizie e informazioni utili all'accertamento di reati o per fini di sicurezza pubblica.

Art. 7 – Aggiornamento del “Disciplinare – programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza”

Il “Disciplinare – programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza” è costantemente e periodicamente aggiornato in relazione all'installazione di nuovi impianti di videosorveglianza o alle modifiche delle caratteristiche o delle modalità di utilizzo degli impianti già installati.